

REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE DI AGRISANO PREVOS (IN SEGUITO FONDAZIONE)

I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il presente regolamento disciplina la liquidazione parziale ai sensi degli artt. 23 LFLP e 53b e 53d LPP.

In caso di liquidazione parziale, oltre al diritto alla prestazione d'uscita sussiste un diritto individuale o collettivo alle riserve, alle riserve di fluttuazione e ai fondi liberi.

II. LIQUIDAZIONE PARZIALE

Art. 1 – Presupposti

La premessa per una liquidazione parziale della Fondazione è data se le persone assicurate affiliate alla Fondazione (agricoltrici, agricoltori o familiari che collaborano nell'azienda secondo l'art. 3 del regolamento della previdenza professionale estesa del secondo pilastro (pilastro 2b)) disdicono il contratto di affiliazione alla fondazione con la conseguenza che la riduzione del portafoglio di persone assicurate entro un anno ammonta almeno al 10% del portafoglio globale.

Art. 2 – Momento

È considerato giorno determinante della liquidazione parziale il 31 dicembre dell'anno civile precedente l'anno d'uscita. Quale anno d'uscita vale l'anno in cui la maggior parte delle persone assicurate uscenti toccate dalla liquidazione parziale ha lasciato la fondazione. In deroga a ciò, il Consiglio di fondazione può fissare il giorno determinante alla data d'uscita effettiva della maggior parte degli assicurati uscenti.

Art. 3 – Principi del bilancio di liquidazione parziale

1. La base per il calcolo dei fondi liberi o della copertura insufficiente, delle riserve tecniche e delle riserve di fluttuazione di valore è costituita dal bilancio commerciale al giorno determinante della liquidazione parziale secondo le raccomandazioni professionali per l'allestimento dei conti annuali Swiss GAAP RPC 26 e sul bilancio tecnico.
2. In caso di variazioni sostanziali dell'attivo o del passivo superiori al 10%, tra la data di riferimento e il trasferimento dei fondi, gli stanziamenti da riportare sono rettificati di conseguenza. Lo stesso vale per i diritti collettivi alle riserve tecniche e alle riserve di fluttuazione di valore.

Art. 4 – Diritto ai fondi liberi

1. Se sussistono fondi liberi secondo l'art. 3, essi vengono ripartiti come segue:
 - gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi e le riserve matematiche dei beneficiari di rendite vengono suddivisi in un portafoglio rimanenti (persone rimanenti) e in un portafoglio uscenti (persone uscenti). Il calcolo degli averi di vecchiaia e delle riserve matematiche del portafoglio rimanenti viene effettuato al giorno determinante per il bilancio secondo l'art. 2. Il calcolo degli averi di vecchiaia del portafoglio uscenti si effettua alla data d'uscita (prestazione d'uscita) o al giorno determinante per il bilancio, se la data d'uscita è posteriore al giorno determinante per il bilancio.
 - I fondi liberi vengono assegnati, separatamente per gli assicurati attivi e i pensionati, in misura proporzionale ai loro capitali di previdenza o alle riserve matematiche, al portafoglio rimanenti e al portafoglio uscenti.
 - La distribuzione dei fondi liberi per il portafoglio uscenti viene effettuata per gli assicurati attivi ponderati al 50% in base ai loro averi di vecchiaia e al 50% per il numero di anni di contribuzione.
 - I fondi liberi dei beneficiari di rendite vengono assegnati proporzionalmente alle loro riserve matematiche.
2. Il piano di ripartizione non tiene conto né delle prestazioni d'entrata (fondi di entrata, riscatti, rimborso di prelievi anticipati per la proprietà di abitazioni) apportate negli ultimi due anni prima del giorno determinante per la liquidazione parziale, né delle prestazioni d'uscita effettuate (divorzio, prelievo anticipato per la proprietà di abitazioni).
3. Se più persone assicurate in gruppo passano alla stessa nuova istituzione di previdenza, la fondazione può stabilire che i fondi liberi vengano trasferiti collettivamente mediante contratto di rilevamento per iscritto. Negli altri casi di regola vengono trasferiti individualmente.

Art. 5 – Diritto collettivo alle riserve tecniche e alle riserve di fluttuazione di valore

1. Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto agli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti anche rischi attuariali. Il diritto a riserve di fluttuazione corrisponde proporzionalmente al diritto al capitale di risparmio e alla riserva matematica.
2. Non sussiste alcun diritto collettivo alle riserve tecniche e alle riserve di fluttuazione di valore, se la liquidazione parziale è stata causata dal gruppo che ha volontariamente effettuato l'uscita collettiva.

Art. 6 – Disavanzo

1. Se dal bilancio della liquidazione parziale risulta un disavanzo secondo l'art. 3 cpv. 1, il procedimento è analogo alla ripartizione dei fondi liberi secondo l'art. 4, anche se non viene applicato il numero di anni di contribuzione previsto all'art. 4 cpv. 1 (elenco punto 3). Il disavanzo viene dedotto proporzionalmente individualmente dalla prestazione d'uscita delle persone assicurate uscenti. I beneficiari di rendite possono partecipare al disavanzo solo nell'ambito delle prescrizioni legali ai sensi dell'art. 65d LPP.

2. Se l'acconto secondo l'art. 9 cpv. 2 risultava inferiore all'importo della prestazione d'uscita regolamentare dedotta la partecipazione alla copertura insufficiente, la differenza positiva viene accreditata a posteriori. Nel caso contrario, le persone interessate del portafoglio uscenti sono tenute a rimborsare alla Fondazione la differenza negativa.

Art. 7 – Interessi

I diritti ai fondi liberi e alla quota delle riserve tecniche e delle riserve di fluttuazione di valore non vengono remunerati durante la procedura di liquidazione parziale. Una volta conclusa la procedura, alla scadenza di 30 giorni subentra l'obbligo di applicare l'interesse di mora secondo la LPP.

Art. 8 – Informazione dei destinatari (assicurati attivi e beneficiari di rendite)

1. La Fondazione informa per iscritto le persone interessate dalla liquidazione parziale in merito
 - a) all'esistenza di una liquidazione parziale e alla sua motivazione;
 - b) al momento (giorno determinante) della liquidazione parziale;
 - c) al totale dei fondi liberi o del disavanzo;
 - d) all'inventario delle uscite e alla chiave di ripartizione;
 - e) all'importo assegnato o dedotto alla persona in questione, in CHF;
 - f) all'ammontare e alla composizione di eventuali riserve tecniche e riserve di fluttuazione di valore versate collettivamente;
 - g) alla forma di versamento (individuale o collettiva);
 - h) alla possibilità di ricorso presso il consiglio di fondazione e al diritto di ricorso presso l'autorità di vigilanza.
2. Su richiesta, le persone assicurate e i beneficiari di rendite possono visionare i documenti rilevanti presso la Fondazione, se non vi si oppongono motivi di protezione dei dati.
3. Se è stata richiesta la liquidazione parziale, ma dopo un esame della fattispecie è stata rifiutata, la Fondazione informa i richiedenti per iscritto del rifiuto e in merito ai loro diritti secondo l'art. 8.

Art. 9 – Procedura

1. Se sono rispettati i presupposti per una liquidazione parziale secondo l'art. 1, viene allestito un bilancio di liquidazione parziale.
2. La Fondazione calcola i fondi da trasferire o il disavanzo da concedere e stabilisce l'ammontare di un eventuale acconto.
3. La Fondazione informa le persone assicurate e i beneficiari di rendite come da art. 8.
4. La Fondazione accorda alla persona assicurata un termine di 30 giorni per prendere visione della documentazione secondo l'art. 8 cpv. 2 e per l'opposizione presso il consiglio di fondazione. Alla scadenza del termine, gli assicurati vengono informati delle opposizioni pervenute e del disbrigo delle stesse. In questo contesto il consiglio di fondazione segnala la possibilità che le persone assicurate interessate possano presentare ricorso contro la decisione entro 30 giorni dalla comunicazione presso l'autorità di vigilanza, che emana la relativa decisione.
5. Ai sensi dell'art. 74 LPP è possibile presentare ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza entro il termine di 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale. Il ricorso ha effetto sospensivo solo se il giudice competente del Tribunale amministrativo federale ha pronunciato una decisione in merito.

Art. 10 – Esecuzione

1. Il diritto a fondi attribuiti individualmente o al trasferimento dell'importo collettivo sorge solo nei seguenti casi:
 - entro il termine di 30 giorni non viene presentata alcuna opposizione al consiglio di fondazione;
 - non viene richiesta alcuna verifica della decisione su opposizione da parte dell'autorità di vigilanza;
 - la decisione dell'autorità di vigilanza è passata in giudicato;
 - non viene riconosciuto alcun effetto sospensivo al ricorso presentato contro l'ordinanza.
2. Se una decisione su opposizione comporta una modifica del piano di ripartizione, la Fondazione informa nuovamente la cerchia di persone interessate (persone assicurate, beneficiari di rendite, persone già uscite) ai secondo l'art. 8.
3. Nell'ambito della rendicontazione ordinaria, l'ufficio di revisione conferma la corretta esecuzione della liquidazione parziale, che deve essere riportata nell'allegato al conto annuale. Se durante un anno d'esercizio sono in sospenso o sono state concluse diverse liquidazioni parziali, dalla conferma deve risultare chiaramente a quale delle liquidazioni parziali si fa riferimento.

III. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Disposizioni complementari / Modifiche

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento nell'ambito delle prescrizioni legali e degli scopi della Fondazione. Le modifiche devono essere sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza. Per il resto valgono le disposizioni del regolamento relative alla previdenza professionale estesa del secondo pilastro (pilastro 2b).

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione nel maggio 2015. È approvato dall'autorità di vigilanza (BVG- e Stiftungsaufsicht Aargau) ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Agrisano Prevos
Laurstrasse 10
5201 Brugg AG

Hansjörg Walter Christian Kohli
Presidente Direttore

Fa stato la versione tedesca del regolamento.